

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 67

del Consiglio comunale

OGGETTO: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, con modalità a distanza mediante collegamento da remoto, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Montermini Patrizia - Presidente Del Consiglio
2. Tamanini Armando - Vicepresidente Del Consiglio
3. Zanolucchi Paolo - Sindaco
4. Bassi Luciano - Consigliere Comunale
5. Battisti Alessandro - Consigliere Comunale
6. Bianchini Marco - Consigliere Comunale
7. Bridi Paolo - Consigliere Comunale
8. Camin Filippo - Consigliere Comunale
9. Dellai Jessica - Consigliere Comunale
10. Facchini Andrea - Consigliere Comunale
11. Ianeselli Caterina - Consigliere Comunale
12. Martinelli Sabrina - Consigliere Comunale
13. Pacchielat Michela - Consigliere Comunale
14. Pasqualini Federica - Consigliere Comunale
15. Sadler Marcello - Consigliere Comunale
16. Valentini Mariagrazia - Consigliere Comunale
17. Vernuccio Stefano - Consigliere Comunale
18. Zamboni Mauro - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Bonetti dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Montermini Patrizia, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.p. 18/2015 all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1°

gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio non negativo;

dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei Servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

preso atto che l'art. 50 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

preso atto della deliberazione consiliare 7.05.2020 n. 13, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;

preso atto della deliberazione consiliare 2.11.2020 n. 47, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio consolidato relativo all'anno finanziario 2019;

verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) “Risultato presunto di amministrazione” è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 “Composizione del risultato presunto di amministrazione”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 non è stato applicato avanzo di amministrazione;

atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle

indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020, nel quale si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex Fondo Investimenti Minori (ex F.I.M.), nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'Intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche per il 2020 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio;

preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale come di seguito specificato:

- delibera Giunta comunale n. 222 del 19.11.2020 ad oggetto "Determinazione delle tariffe del servizio acquedotto per l'anno 2021";
- delibera Giunta comunale n. 223 del 19.11.2020 ad oggetto "Determinazione delle tariffe del canone per il servizio di fognatura relativo agli insediamenti civili e produttivi per l'anno 2021";
- delibera Consiglio comunale n. 63 del 30.12.2020 di approvazione delle aliquote imis;

atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

vista quindi la Nota integrativa che costituisce l'Allegato n. 3;

vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia sulla base della quale il

Comune di Altopiano della Vigolana non risulta strutturalmente deficitario;

atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

atteso che la Legge di bilancio 2017 ha previsto che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;

preso atto che, con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

visto pertanto che dal 2020, come anche risulta dagli schemi del bilancio di previsione (allegato 9 al D.Lgs. 118/2011) aggiornati con DM 1/8/2019, non è più previsto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1 viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle Unioni di Comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

visto il comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed Organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi del comma 3, il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione 19.11.2020 n. 226, ha aggiornato, così come è previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 per la parte relativa all'allegato del Programma Opere Pubbliche;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione del 19.11.2020 n. 226, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con il parere al prot. 15415 di data 02.12.2020, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- la messa del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con relativi allegati ai consiglieri comunali è stata comunicata con nota prot. n. 14858 del 20 novembre 2020, ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023, dei relativi allegati e della Nota integrativa;

constatato che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Dirigenti e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Dirigenti stessi;

atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata);

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 10.08.2016 n. 31;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 25.01.2018 n. 6;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

atteso che, per adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese, ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 6, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori,

d e l i b e r a

1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

TITOLI DELL'ENTRATA	2021	2022	2023
AVANZO E FONDI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB., PEREQ.	1.462.850,00	1.462.850,00	1.462.850,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.175.273,11	2.171.871,47	2.170.933,77
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.288.571,00	1.248.571,00	1.248.571,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.325.333,00	3.309.000,00	450.833,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.342.500,00	2.332.500,00	2.332.500,00
TOTALE	9.694.527,11	11.624.792,47	8.765.687,77

TITOLI DELLA SPESA	2021	2022	2023
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.921.121,68	4.856.618,04	4.834.576,34
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.269.333,00	3.274.000,00	436.833,00
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	61.572,43	61.674,43	61.778,43
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.342.500,00	2.332.500,00	2.332.500,00
TOTALE	9.694.527,11	11.624.792,47	8.765.687,77

2. di approvare gli altri allegati previsti dalla normativa in vigore (Allegato n. 2), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2021-2023 (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di approvare quale aggiornamento al DUP 2021-2023 il nuovo prospetto relativo alla programmazione delle opere pubbliche (Allegato n. 4);
5. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere al prot. 15415 di data 02.12.2020, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
6. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
8. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del D.M. 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
9. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per il triennio 2021-

2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediata al presente provvedimento, in quanto si prevede la sua entrata in vigore dal 01.01.2021;

Visto l'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 6, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente, giusta verifica da parte degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Montermini Patrizia

IL VICESEGREARIO COMUNALE

Bonetti dott. Massimo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).